

3.11 Pratica della inseminazione artificiale

L'attività è regolata dalle disposizioni degli art. 21, 33 e 35 del D.M. 403/00. I veterinari e gli operatori pratici che intendono praticare l'inseminazione artificiale devono essere iscritti all'elenco regionale tenuto dalla Direzione Regionale Agricoltura. Le domande di iscrizione sono presentate alla Direzione Regionale Agricoltura, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione zootecnia del portale regionale dell'agricoltura.

La Direzione Regionale Agricoltura provvede all'iscrizione, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione completa, e comunica ai richiedenti il codice univoco nazionale assegnato.

I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale, iscritti all'elenco regionale, che intendano praticare la fecondazione artificiale su fattrici equine, acquistano seme fresco o refrigerato esclusivamente presso i centri di produzione di materiale seminale e seme congelato esclusivamente presso i recapiti autorizzati. Gli stessi professionisti devono dotarsi di blocchi CIF per l'inseminazione artificiale richiedendoli alla Struttura Temporanea della Direzione regionale Agricoltura competente per territorio (ex Settori Provinciali Agricoltura), tramite apposito modello, tassativamente prima dell'inizio della stagione di monta e restituirli, compilati in ogni parte, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Copia dei singoli CIF deve essere trasmessa all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte entro 60 giorni dalla data di compilazione.

5 CERTIFICAZIONE, RACCOLTA, ELABORAZIONE DEI DATI DEGLI INTERVENTI FECONDATIVI E DEGLI IMPIANTI EMBRIONALI

5.1 Certificazione monta naturale

Il D.M. 403/2000, art. 33 comma 3, prevede che tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata siano registrati su apposito registro aziendale, anche nel caso in cui sia praticata la monta brada. Per le stazioni di monta naturale pubblica la certificazione di avvenuto accoppiamento è registrata sui CIF.

Per la monta naturale degli equidi ogni CIF (Certificati di Intervento Fecondativo) è redatto in quadruplica copia, di cui una è conservata dal responsabile della certificazione, una dal proprietario della fattrice, una è trasmessa all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, presso la sede centrale o presso le sue sedi periferiche, ed una è trasmessa alla Struttura Temporanea della Direzione regionale Agricoltura competente per territorio (ex Settori Provinciali Agricoltura).

I registri aziendali per la monta naturale sono predisposti dalla Direzione regionale Agricoltura e sono reperibili nella sezione zootecnia del portale regionale dell'agricoltura (www.regione.piemonte.it/agri/).

I moduli e registri sono conservati per i due anni successivi a quello di riferimento.

5.2 Certificazione degli interventi fecondativi

La certificazione degli interventi fecondativi in fecondazione artificiale e degli impianti embrionali è effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del D.M. 403/2000, utilizzando la modulistica CIF e CIE (Certificati Impianto Embrionale) conforme agli allegati 1 e 2 del DM 12/02/2001.

I CIF, e i CIE sono predisposti, stampati e disponibili presso la Direzione regionale Agricoltura e l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte.

Per gli allevamenti bovini iscritti e sottoposti ai controlli funzionali, il CIF può essere sostituito, conformemente a quanto previsto dall'art. 33, comma 5 del D.M. 403/2000 dai modelli semplificati forniti dall'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte o dalla registrazione elettronica dei dati su piattaforme web gestite da AIA e/o dalle Associazioni Nazionali di Razza preventivamente

autorizzate dalla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

I modelli semplificati utilizzati negli allevamenti sottoposti ai controlli funzionali, devono comunque garantire i dati richiesti nei CIF previsti dal Ministero, oltre che la firma dell'operatore/veterinario per ciascun intervento nel caso in cui questa attività sia svolta in allevamento da più fecondatori.

L'adesione al sistema semplificato di registrazione delle fecondazioni è volontario e non oneroso, ed è palesato da una convenzione stipulata tra il legale rappresentante dell'allevamento e l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte.

Per gli allevamenti che utilizzano piattaforme web gestite da AIA e/o da Associazioni Nazionali di Razza, deve essere garantito per ogni allevamento un accesso univoco e privato per il caricamento dei dati richiesti nei CIF.

Ogni CIF/CIE per la fecondazione dei bovini è redatto in triplice copia, una deve essere conservata dall'allevatore, una dal veterinario/operatore pratico e una è trasmessa entro 60 giorni dalla data di compilazione all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte presso la sede centrale o presso le sue sedi periferiche.

Per la fecondazione degli equidi ogni CIF è redatto in quadruplica copia, di cui una è conservata dal responsabile della certificazione, una dal proprietario della fattrice, una è trasmessa all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, presso la sede centrale o presso le sue sedi periferiche, ed una è trasmessa alla Struttura Temporanea della Direzione regionale Agricoltura competente per territorio (ex Settori Provinciali Agricoltura).

I moduli e registri sono conservati per i due anni successivi a quello di riferimento.

5.3 Flusso delle informazioni

La Direzione Regionale Agricoltura invia alla Direzione Regionale Sanità copia di ogni Autorizzazione rilasciata in ottemperanza alle presenti disposizioni.

Il flusso delle informazioni è regolato dall'art. 35 del D.M. 403/2000.

I responsabili della certificazione (veterinari, operatori pratici e gestori di stazioni di monta/inseminazione artificiale) fanno pervenire all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte entro 60 giorni dalla compilazione, la copia del CIF o CIE all'uopo predisposta.

L'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte provvede all'inserimento dei dati raccolti su apposito data-base, da inviare semestralmente alla Direzione Regionale Agricoltura, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre (31 luglio e 31 gennaio).

Agli allevamenti bovini che sono sottoposti ai controlli funzionali vengono riconosciute le seguenti deroghe:

- dalla compilazione del CIF cartaceo per ogni singola fecondazione e dall'invio dello stesso per gli allevamenti in possesso della convenzione, di cui al p.to 5.2, con l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte.
- dalla compilazione del CIF cartaceo per ogni singola fecondazione e dall'invio dello stesso per gli allevamenti che registrano i dati delle fecondazioni su piattaforme web gestite da AIA e/o da Associazioni Nazionali di Razza. Sarà compito del gestore della piattaforma inoltrare i dati delle fecondazioni all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte al fine del rispetto dell' art. 35 del D.M. 403/2000.
- dall'invio della copia cartacea del CIF all'Associazione Regionale Allevatori per gli allevamenti bovini iscritti e sottoposti ai controlli funzionali, che non aderiscono a sistemi di registrazione semplificati delle fecondazioni, purché la stessa sia utilizzata per la raccolta dei dati delle fecondazioni dagli incaricati dell'ARAP durante i controlli funzionali.

La Direzione Regionale Agricoltura provvede ad inviare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i dati aggregati, entro i 90 giorni successivi a ciascun semestre.

I Centri di produzione dello sperma, i Recapiti, i Centri di produzione di oociti ed embrioni ed i Gruppi di raccolta embrioni trasmettono alla Direzione Regionale Agricoltura entro i trenta giorni successivi a ciascun semestre dell'anno, i registri di carico e scarico, secondo le indicazioni del DM 12/02/ 2001.

I registri sono conservati per i due anni successivi all'anno di riferimento.

Annualmente la Direzione Regionale Agricoltura trasmette al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministero della Sanità, l'elenco delle strutture autorizzate ai sensi del D.M. 403/2000.

5.4 Importazione ed esportazione di bestiame e di materiale da riproduzione

L'attività è regolata dalle disposizioni degli artt. 13, 16 comma 1, lett. a), 18, 21 comma 3, lett. a, d), 22 comma 2, 23 comma 1, lett. b), 31 comma 4, lett. a, c), 37, 39 e 40 del D.M. 403/00.

Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria.

I Centri di produzione sono i soggetti legittimati all'importazione di seme ed embrioni, in quanto soggetti deputati all'esecuzione delle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici/registri anagrafici ed all'effettuazione dei controlli di qualità sia in via diretta sia attraverso l'Istituto Spallanzani, al quale comunicano settimanalmente il numero delle dosi di materiale seminale congelato prodotte, introdotte o importate.

I recapiti detengono e distribuiscono seme ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri di produzione nazionali, l'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato esclusivamente presso un centro di produzione nazionale autorizzato. I veterinari e gli operatori pratici devono rifornirsi di materiale seminale ed embrioni congelati esclusivamente presso i recapiti autorizzati.

E' esclusa, ai sensi della normativa nazionale, per i recapiti, gli allevatori, i veterinari, gli operatori di inseminazione artificiale, nonché per altri operatori privati, la possibilità di introdurre direttamente materiale da riproduzione da un paese membro della Comunità Europea ovvero da un paese terzo.

5.5 Sanzioni

Alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 13, 16 e 37 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 commesse dai Centri di produzione e dai recapiti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 21, comma 3, lett. a, d) e 31 comma 4, lett. a) del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 commesse da veterinari e operatori pratici, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera b) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

In caso di reiterazione delle violazioni è prevista la sospensione o la revoca delle autorizzazioni o dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori interessati, che la Direzione Regionale Agricoltura applica con provvedimento motivato previo parere della Commissione prevista al punto 3.12.

Alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 18 e 40 del D.M. 19 luglio 2000, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 1, 2, 2-bis e 2-quater della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

5.6 Vigilanza e controlli

La vigilanza sulla regolare applicazione della normativa in materia è affidata, secondo le rispettive competenze, ai soggetti individuati dall'art. 36, comma 1, del D.M. 403/2000.

In attuazione della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, che dispone la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di cui alla Legge Regionale 08/07/1999, n. 17, art. 2 comma 1 lett.o), i controlli relativi alla corretta certificazione degli interventi fecondativi, degli impianti embrionali e della registrazione delle monte sono affidati alla Struttura Temporanea della Direzione regionale Agricoltura competente per territorio (ex Settori Provinciali Agricoltura).

I controlli effettuati dalla Direzione regionale Agricoltura, relativi alle domande di aiuto presentate dalle aziende zootecniche, comprendono l'accertamento della documentazione su indicata.

Per quanto attiene alle verifiche spettanti ai Servizi Veterinari delle ASL piemontesi, viene demandato alla Direzione Regionale Sanità l'elaborazione del "Piano di intervento nel settore della riproduzione animale". Il citato piano potrà avere cadenza annuale o pluriennale.

6 CENTRI DI MAGAZZINAGGIO DELLO SPERMA BOVINO

6.1 Indicazioni operative

I centri di magazzinaggio riconosciuti ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 132 "Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina" che operano sul territorio regionale devono rispettare, come previsto dal suddetto Decreto Legislativo, gli obblighi previsti per i centri di produzione di materiale seminale di cui al p.to 3.3.

Il codice nazionale del centro di magazzinaggio può sostituire, nella compilazione del CIF, il codice del centro di produzione di materiale seminale.